

Codice DB1412

D.D. 20 gennaio 2010, n. 136

VCA183 - Demanio idrico fluviale - Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese - Concessione breve per la realizzazione di guado provvisorio, mediante occupazione di superficie demaniale (rif. tav. 42) sul Torrente Marchiazza in Comune di Rovasenda (VC).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, con sede in Via Fratelli Bandiera n. 16 – 13100 Vercelli, alla realizzazione di guado provvisorio, mediante occupazione di superficie demaniale (rif. tav. 42) sul Torrente Marchiazza in Comune di Rovasenda (VC), secondo quanto indicato negli elaborati tecnici allegati all'istanza;

l'occupazione dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui al provvedimento di autorizzazione idraulica citato in premessa e già trasmesso in data 30/07/2009 con nota prot. 56726/DB14.12; in particolare il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, durante

l'occupazione della superficie demaniale, dovrà garantire, sotto la propria responsabilità civile e penale, tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;

il concessionario, in particolare, al fine di evitare condizioni di pericolo, è tenuto a garantire la sicurezza del guado verso terzi, adottando apposite segnalazioni di divieto e strutture di sbarramento per evitare ogni rischio per il quale, ai sensi del D.Lgs. 624/94 e del D.Lgs. 81/2008 dovrà effettuare le valutazioni previste dalla legge. In specifico, trattandosi di guado e che tale opera può presentare condizioni di rischio e pericoli per gli utenti, il concessionario deve provvedere ad effettuare una valutazione del rischio e conseguentemente adottare gli opportuni provvedimenti che si rendono necessari per la sicurezza e la pubblica incolumità.

il soggetto autorizzato, prima dell'inizio delle attività, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 – vincolo paesaggistico, alla legge regionale n. 45/1989 – vincolo idrogeologico, ecc.).

Questo provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate ai lavori ed ha validità di mesi 7 dalla data della sua emanazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

Il Dirigente

Roberto Crivelli